



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CONZATTI, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI  
e NENCINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2019**

Istituzione di una Commissione parlamentare per i diritti della donna  
e l’uguaglianza di genere

ONOREVOLI SENATORI. - « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso... »: l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio dell'uguaglianza formale, ovvero il principio che impone all'apparato statale di non porre in essere azioni che contrastino con l'uguaglianza di genere. Tuttavia, nonostante siano trascorsi oltre settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, molto resta ancora da fare affinché il nostro Paese si possa annoverare fra quelli che possono dire di aver raggiunto tale principio. La Costituzione, al secondo comma dell'articolo 3, prescrive inoltre che sia compito dello Stato, ed in particolare del legislatore, mettere in campo ogni strumento utile volto alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, che prevede l'uguaglianza di tipo formale. È difatti, « compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Tuttavia in Italia manca ancora un vero e proprio coordinamento a livello politico, e la volontà di rendere le politiche di genere strutturali e integrate a tutte le altre risulta una aspettativa spesso disattesa. Infatti, nonostante i molteplici successi registrati nel campo dell'emancipazione femminile, esistono ancora numerosi ambiti della nostra vita sociale, culturale, politica ed economica in cui le donne non sono trattate su di un piano d'uguaglianza. Basti pensare alla sottoccupazione femminile

che segna una distanza significativa dalla media europea e anche alla disparità nel livello delle retribuzioni tra donne e uomini a parità di mansioni.

Si tratta ancora di una situazione molto penalizzante per le donne, tale da rendere necessaria l'adozione di specifiche misure volte ad avvicinare il più possibile la situazione a quella che la Costituzione sancisce come valore fondante della nostra società. Va inoltre ricordato come il nostro Stato sociale poggia ampiamente sul lavoro non retribuito delle donne sia per la fornitura di servizi e di cura familiare sia per quelli del volontario. L'organo amministrativo dello Stato preposto al perseguimento del principio dell'uguaglianza di genere è il Dipartimento per le pari opportunità, che fa capo al Ministero per le pari opportunità e la famiglia, mentre in sede parlamentare, nel corso della XVII legislatura e dell'attuale XVIII legislatura, è stata istituita al Senato, per rispondere a una precisa deriva in tal senso, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. Una Commissione che si occupa di un fenomeno, quello della violenza sulle donne, grave, trasversale e strutturale ma che non si occupa di tutte le ulteriori politiche necessarie a rendere il nostro Paese realmente paritario. L'esigenza di occuparsi in modo integrato delle politiche di parità, è avvertita anche a livello europeo, dove il Dipartimento per le pari opportunità collabora con la Commissione europea nella promozione ed elaborazione di politiche volte alle pari opportunità. Lo sforzo comune è quello di promuovere una strategia che possa migliorare il coordinamento tra le politiche nazionali relative all'uguaglianza di

genere. Il Parlamento europeo, fin dalla sua costituzione, ha ritenuto di dover monitorare la questione dell'uguaglianza femminile e indirizzare le altre istituzioni a tenere conto dei diritti delle donne e delle pari opportunità valutando le ricadute degli atti approvati sulle questioni di genere. Nel 1979 il Parlamento europeo, eletto per la prima volta a suffragio universale, ha istituito una commissione *ad hoc* sui diritti delle donne e nel 1981 è stata istituita una commissione d'inchiesta sulla situazione delle donne in Europa. L'obiettivo iniziale non era quello di creare una commissione permanente, ma di incentivare le commissioni permanenti a tenere conto del principio di uguaglianza di genere. Furono poi gli stessi componenti della commissione d'inchiesta a spingere perché venisse istituita, nel luglio 1984, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM). L'uguaglianza di genere non rientra solo tra i diritti fondamentali, ma è anche la pietra angolare di un'economia prospera e moderna, che punta a una crescita sostenibile e inclusiva, in cui uomini e donne possono dare il loro pieno contributo a lavoro come in famiglia, nella vita pubblica come in quella privata. È un tema espresso in modo molto chiaro da Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del *World Economic Forum*, il quale in un suo recente intervento ha sottolineato come: « le economie che avranno successo nella Quarta rivoluzione industriale saranno quelle in grado di sfruttare tutti i loro talenti disponibili [leggasi: il genere femminile ndr]. Le misure proattive che sostengono la parità di genere e l'inclusione sociale e affrontano gli squilibri storici sono quindi essenziali per la salute dell'economia globale e per il bene della società nel suo insieme ». Uno studio condotto dal medesimo *World Economic Forum*, confermava come a parità di mansioni, le donne percepiscono ancora stipendi significativamente inferiori a quelli degli uomini, mentre il 30 per cento delle

madri che hanno un lavoro, lo interrompe alla nascita del figlio. In Italia, sottolinea *Save the Children*, tra le donne con età compresa tra i 25 ed i 49 anni con figli minorenni, più di 4 su 10 non hanno un lavoro, mentre più del 40 per cento delle madri con almeno un figlio preferisce il *part-time* pur di continuare a mantenere un'occupazione. Dati che si inseriscono in un contesto di denatalità ai minimi storici (meno di 440 mila nascite nel 2018) e aggravato dall'impossibilità nel conciliare vita privata e impegni professionali, radicate difficoltà di carriera e di crescita salariale, forte squilibrio nei carichi familiari tra madri e padri, una scarsissima offerta di servizi educativi per l'infanzia. Un quadro critico che si riverbera sulla sostenibilità economica e previdenziale del Paese, e che affonda le radici nelle pesanti disparità di genere in Italia. L'ultimo *report* del citato *Forum di Davos* sulle disparità di genere confermava: su 149 Paesi, l'Italia occupa la settantesima posizione. Visti i ritardi, misurati dagli indicatori di *gender gap*, registrati dall'Italia nell'attuare le politiche necessarie per adempiere al principio costituzionale, è giunto il momento di istituire una commissione bicamerale permanente che si occupi delle tematiche della disparità di genere in modo integrato e strutturale.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione e i compiti della commissione, che avrà fini di indirizzo e controllo sull'attuazione di accordi, trattati e normativa relativi alla concreta applicazione della parità di genere.

La commissione dovrà promuovere iniziative volte alla rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono la parità di genere e dovrà monitorare la presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo sociale ed economico del Paese, attraverso analisi statistiche degli enti preposti.

Compito della commissione sarà quello di valutare l'impatto di genere delle leggi ap-

provate e promuovere ogni possibile forma di prevenzione e di sensibilizzazione sulla parità di genere.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la composizione e le funzioni della commissione, che sarà di natura bicamerale, composta da venti deputati e venti senatori e che avrà il compito di proposta e di acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati

delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali.

L'articolo 3 del disegno di legge, prevede l'organizzazione interna della commissione che sarà disciplinata da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e compiti della Commissione)*

1. È istituita la Commissione parlamentare per i diritti della donna e la parità di genere, di seguito denominata « Commissione », con compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali, dei trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea, nonché della legislazione nazionale relativi alla concreta applicazione della parità di genere, al fine di garantire l'eguaglianza tra i sessi e la realizzazione dei principi di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) verificare l'attuazione delle norme costituzionali e legislative relative al principio dell'uguaglianza di genere;

b) promuovere iniziative volte alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;

c) svolgere attività di indagine e di monitoraggio sulla presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo del lavoro pubblico e privato del Paese, attraverso l'analisi delle statistiche di genere elaborate dagli enti preposti, promuovendo altresì l'equilibrio tra l'attività professionale e la famiglia per donne e uomini tramite la realizzazione di politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e l'utilizzo di strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

d) valutare l'impatto di genere delle leggi approvate e verificare che la legisla-

zione nazionale sia in linea con quanto stabilito dalle norme dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia di parità e non discriminazione;

e) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle amministrazioni statali e dagli organismi nazionali che si occupano di questioni attinenti ai diritti della donna e alla parità di genere, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

f) acquisire dati, favorire lo scambio di informazioni e promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione dei diritti della donna e la parità di genere operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti della donna;

g) promuovere ogni possibile forma di prevenzione e di sensibilizzazione sulla condizione femminile, rafforzando le forme di intervento e di controllo esistenti e individuando le misure più adeguate per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

## Art. 2.

### *(Composizione e funzioni della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica

d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere.

6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

## Art. 3.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per il 2020 e di 50.000 euro annui a decorrere dal 2021, sono suddivise in parte eguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.